

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 26 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 107.

Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. (26G00132) Pag. 1

DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 108.

Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. (26G00133). Pag. 8

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

DECRETO 8 maggio 2026, n. 109.

Regolamento recante Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. (26G00125) Pag. 19

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 18 maggio 2026, n. 110.

Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (26G00126) Pag. 26

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste**

DECRETO 22 aprile 2026.

Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2025/2449 della Commissione del 4 dicembre 2025, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame delle varietà di navone, cavolo da foraggio, riso, gruppo cavolo laciniato, gruppo cavolo palmizio, gruppo tronchuda (cavolo portoghese), cavolo cinese, pomodoro e spinaci. (26A03224) Pag. 43



12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;

7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero [c.p.p. 727, 728, 729];

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

3-bis.».

«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.».

— Il Capo I, Titolo II, Libro secondo del codice penale, reca: «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione».

— Il Titolo VI-bis, Libro secondo del codice penale, reca: «Dei delitti contro l'ambiente».

— Per il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, n. 143 recante: «Regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016.

26G00125

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 maggio 2026, n. 110.

Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

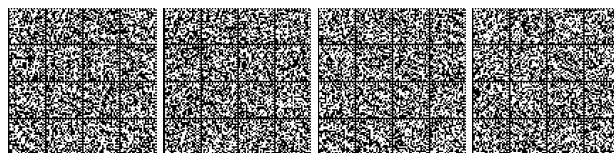
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 17, comma 96, lettera a), che prevede che con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero



dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;

Vista la Dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell'istruzione superiore intervenuti al Convegno di Bologna il 19 giugno 1999;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, concernente «Regolamento di riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e, in particolare, l'articolo 1-bis;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», e, in particolare, la classe di laurea L-12 Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», ed in particolare la classe di laurea magistrale LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato di cui all'allegato al medesimo decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante «Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio», adottato sulla base dei criteri e degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 giugno 2023, n. 802, recante integrazioni al citato decreto ministeriale 14 ottobre 2021, 1154;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 maggio 2018, n. 59, con il quale è stato approvato il Regolamento recante modifiche al de-



creto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1648, con il quale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, sono state ridefinite le classi di laurea e, in particolare, la classe di laurea L-12 Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649, con il quale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, sono state ridefinite le classi di laurea magistrale e, in particolare, la classe di laurea magistrale LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato di cui all'allegato del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie, nonché razionalizzati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari e ricondotti questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Considerata la necessità di aggiornare ed unificare in un unico testo normativo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 e al decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;

Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 dicembre 2025;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2026;

Vista la nota del 20 aprile 2026, prot. n. 741, con la quale viene data la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento reca la disciplina del riconoscimento delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, che assumono la denominazione di "Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML)", e dell'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi, nonché delle modalità per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendone i criteri, le procedure e i requisiti.

2. Le Scuole superiori per mediatori linguistici rilasciano, ove riconosciute e accreditate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio conseguibili al termine di corsi

di studio di primo ciclo di durata triennale, equipollenti ad ogni effetto di legge ai diplomi di laurea rilasciati dalle Università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12) di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648. Qualora le suddette Scuole abbiano ottenuto l'accREDITAMENTO di un corso e di una sede, le stesse possono rilasciare titoli di studio di secondo ciclo di durata biennale, equipollenti ad ogni effetto di legge ai diplomi di laurea magistrale rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94) di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca;

b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca;

c) per Direzione, la Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

d) per Direttore generale, il Direttore della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

e) per Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML), le Scuole pubbliche e private di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697;

f) per soggetto gestore, i soggetti pubblici e privati che abbiano presentato istanza ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento di una SSML e l'accREDITAMENTO di uno o più corsi di primo ciclo di durata triennale, ai sensi dell'articolo 3;

g) per Comitato regionale di coordinamento, il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

h) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, istituita ai sensi dell'articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

i) per CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18;

l) per supplemento di diploma, il documento integrativo del titolo di studio, rilasciato in formato standardizzato e allegato al titolo finale, recante la descrizione del percorso formativo, delle competenze acquisite e del livello del titolo nel sistema nazionale di istruzione superiore, ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, di recepimento della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997.

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento delle SSML e per l'accREDITAMENTO dei corsi di studio e delle sedi

1. Il riconoscimento delle SSML è effettuato, unitamente all'accREDITAMENTO di uno o più corsi di primo ciclo di durata triennale e delle sedi, con le procedure disciplinate dall'articolo 3 ed è subordinato alla dimostrazione,



da parte del soggetto istante, del possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) statuto della Scuola conforme ai requisiti organizzativi di cui all'articolo 4;

b) struttura atta a garantire la qualità dell'offerta formativa, consistente in adeguate risorse patrimoniali e finanziarie e in una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, strumentazioni informatiche, biblioteche e aule studio, in proporzione al numero degli studenti;

c) disponibilità di qualificati docenti nelle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti, afferenti alle attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, come indicate nell'Allegato al decreto ministeriale n. 1648 del 2023, con riferimento alla classe L-12, nei termini disciplinati dall'articolo 12;

d) possesso di una solida struttura patrimoniale e finanziaria, tale da garantire la piena sostenibilità della gestione con una prospettiva di cinque anni, la cui sussistenza è valutata attraverso l'analisi dei bilanci e della relativa documentazione contabile riferiti agli ultimi tre esercizi, redatti in conformità al regime contabile applicabile al soggetto istante e, per le Scuole di nuova costituzione, sulla base di documentazione economico-finanziaria previsionale e di adeguate garanzie patrimoniali o finanziarie;

e) qualità dell'offerta formativa, concernente la coerenza dei regolamenti didattici con gli obiettivi formativi qualificanti delle classi di laurea e di laurea magistrale di riferimento, l'articolazione dei percorsi di studio, le modalità di verifica degli apprendimenti e i sistemi di assicurazione interna della qualità.

2. La verifica del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo è svolta dall'ANVUR, secondo le procedure e nell'ambito delle competenze previste dal presente regolamento.

3. Con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono approvate le linee guida, volte a definire esclusivamente:

a) gli indicatori e gli elementi per l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di qualificazione scientifica;

b) le procedure operative per la valutazione, il monitoraggio e il controllo svolte dall'ANVUR, come disciplinate dal presente regolamento.

Art. 3.

Procedura di riconoscimento delle SSML e di accreditamento dei corsi di studio e delle sedi

1. I soggetti pubblici e privati che intendono ottenere il riconoscimento e l'accreditamento di un corso di studio per i fini di cui al presente regolamento, presentano documentata istanza al Ministero, tramite apposita piattaforma informatica, entro i termini stabiliti con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero, in coerenza con il procedimento di cui al comma 9. La documentazione da allegare all'istanza comprende, a pena di inammissibilità della stessa, lo statuto della Scuola di cui

all'articolo 4 del presente regolamento, il regolamento didattico dei corsi di cui all'articolo 11, nonché i requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle dotazioni di personale, finanziarie e delle strutture, come previsti dall'articolo 2.

2. Le istanze di riconoscimento delle Scuole sono presentate unitamente all'istanza di accreditamento di uno o più corsi di primo ciclo di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai corsi di studio afferenti alla classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12) di cui al decreto ministeriale n. 1648 del 2023, e di una o più sedi.

3. Le SSML già riconosciute, che hanno attivato corsi di primo ciclo da almeno sei anni, possono presentare, mediante la piattaforma di cui al comma 1, istanza di accreditamento di corsi di secondo ciclo di durata biennale, equipollenti a tutti gli effetti ai corsi di studio afferenti alla classe delle lauree magistrali «Traduzione specialistica e interpretariato» (LM-94) di cui all'Allegato al decreto ministeriale n. 1649 del 2023. Le SSML che intendono attivare un corso di secondo possiedono, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, una congrua dotazione di cabine di simultanea, in proporzione al numero degli studenti.

4. Le istanze di riconoscimento delle Scuole e di accreditamento di corsi di primo ciclo e di secondo ciclo e delle sedi contengono, a pena di inammissibilità, il parere favorevole del Nucleo di Valutazione della Scuola di cui all'articolo 4, comma 2, e una relazione che tenga, altresì, conto delle possibilità occupazionali del settore nell'ambito del bacino di utenza ove la Scuola andrà a operare, nonché il parere motivato del Comitato regionale di coordinamento. Un rappresentante del soggetto gestore partecipa alle pertinenti deliberazioni del Comitato regionale di coordinamento.

5. Entro 20 giorni dalla chiusura della procedura d'insediamento dell'istanza nella piattaforma di cui al comma 1, il Ministero provvede a rendere disponibili le istanze regolarmente inserite nella predetta piattaforma al CUN e all'ANVUR, che esprimono un parere vincolante. Il CUN e l'ANVUR procedono contemporaneamente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ai fini della formulazione del proprio parere e del coordinamento delle attività di valutazione.

6. Il CUN provvede alla valutazione dell'ordinamento didattico dei corsi di studio sia di primo che di secondo ciclo. L'ANVUR provvede alla valutazione del rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2 e dal comma 3 del presente articolo, ai fini del riconoscimento della Scuola e dell'accreditamento dei corsi di studio e delle sedi. I suddetti pareri vengono resi nel termine di 90 giorni dal ricevimento delle istanze, ivi inclusi eventuali termini intermedi, concessi per esigenze di supplemento istruttorio ovvero di adeguamento delle istanze iniziali. Il CUN e l'ANVUR assicurano lo scambio reciproco di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni, secondo modalità tra di essi concordate.

7. L'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 e, ove ritenuto necessario, programmare accertamenti e ispezioni, anche mediante visite presso le sedi delle SSML. In caso venga disposta una visita in sede, il termi-



ne per la comunicazione del parere da parte dell'ANVUR è prorogato di 30 giorni.

8. L'eventuale parere negativo del CUN ovvero dell'ANVUR, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, è trasmesso entro 10 giorni dalla ricezione dal Ministero al soggetto gestore per la formulazione di osservazioni, che sono rese entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione.

9. Il provvedimento con cui sono accolte o rigettate le istanze di riconoscimento e di accreditamento dei corsi e delle sedi è motivato ed è adottato dal Ministro, acquisiti i pareri dell'ANVUR e del CUN, entro il 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico. Il decreto di riconoscimento e di accreditamento determina la denominazione della Scuola, l'indirizzo della sede amministrativa e legale della Scuola, nonché il numero massimo dei corsi e degli allievi ammissibili al primo anno di ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo. Qualora, sulla base delle osservazioni pervenute, ai sensi del comma 8, siano ravvisati elementi per un riesame, il Ministero, entro 20 giorni dalla ricezione delle stesse, per una sola volta, può richiedere una nuova valutazione della medesima istanza al CUN e all'ANVUR, che rendono il parere di competenza entro 30 giorni dalla predetta richiesta. Resta fermo che le osservazioni che si traducono nella sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici ovvero nella modifica delle risorse strutturali, finanziarie e di personale indicate nell'istanza, sono considerate irricevibili e possono essere valutate soltanto se proposte con nuova istanza da presentarsi per il successivo anno accademico.

10. Il mancato conseguimento del riconoscimento preclude ogni ulteriore fase della procedura di accreditamento del nuovo corso o dei nuovi corsi e delle sedi.

11. Qualora non sia stato concesso il riconoscimento, il soggetto gestore può presentare una nuova istanza per il successivo anno accademico, nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, sono dedotti, a pena di inammissibilità, elementi obiettivamente nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il provvedimento di inammissibilità è adottato con decreto del Direttore della competente Direzione del Ministero.

12. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nel caso di Scuole già riconosciute che richiedano l'attivazione di corsi in una nuova sede. L'istanza per una nuova sede può, in ogni caso, essere presentata secondo le modalità stabilite per le SSML nel presente regolamento, e deve essere corredata dal parere motivato del Comitato Regionale di Coordinamento competente per territorio.

13. In ogni caso, l'esercizio dell'attività formativa accreditata non può essere svolto da un soggetto differente da quello destinatario del provvedimento di riconoscimento, ferma la necessità di un nuovo riconoscimento nell'ipotesi di cessione totale o parziale della sede o di sedi accreditate.

Art. 4.

Organizzazione delle SSML

1. Le SSML adottano uno statuto che ne disciplina la gestione e il funzionamento, compresi i rapporti con i soggetti gestori delle SSML stesse, prevedendo gli organi

responsabili della direzione amministrativa, scientifica e didattica, nonché le attribuzioni, la composizione e la durata degli stessi. Gli organi di cui al primo periodo sono in grado di assicurare il monitoraggio periodico della qualità e l'autovalutazione per entrambi i cicli formativi.

2. Tra gli organi di cui al comma 1 è, in ogni caso, previsto un Nucleo di valutazione con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della Scuola e dei risultati scientifici e didattici conseguiti, composto da almeno quattro componenti, di cui:

a) un docente interno alla Scuola;

b) un docente esterno alla Scuola, anche in quiescenza da massimo 5 anni, che sia o sia stato inquadrato nei settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attività formative caratterizzanti di cui al decreto ministeriale n. 639 del 2024 con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parità;

c) un componente esterno esperto in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica scelto dalla Scuola stessa;

d) un rappresentante degli studenti eletto secondo le modalità stabilite dallo Statuto di cui al comma 1.

3. Le Scuole sono dotate di un organo di revisione contabile, anche in composizione monocratica, composto da soggetti in possesso di adeguati requisiti di professionalità.

Art. 5.

Verifica dei requisiti per il riconoscimento e revoca del riconoscimento

1. Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, presenta ogni anno al Ministero, tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1, una relazione sul funzionamento della SSML e sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno precedente, nonché sul programma per l'anno successivo, con particolare riferimento ai risultati conseguiti dalla SSML sul piano didattico e sul piano di inserimento nel mondo del lavoro di coloro i quali hanno conseguito, presso la medesima, il titolo di studio. Sulla predetta relazione, da redigersi sulla base di apposito modello predisposto dall'ANVUR, sono acquisite le valutazioni dell'ANVUR stessa. La mancata presentazione al Ministero della relazione, per due anni consecutivi, determina, previa diffida a presentare entrambe le relazioni entro 30 giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza del riconoscimento, disposta con decreto del Ministro.

2. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2, il Ministero può disporre verifiche ispettive a campione presso le SSML.

3. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti ovvero gli stessi vengano meno, può essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, un provvedimento di revoca del riconoscimento, adeguatamente motivato, previo parere conforme dell'ANVUR e sentito il CUN. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa. Il provvedimento di revoca è adottato con decreto del Ministro.



4. In caso di revoca del riconoscimento, un diverso soggetto pubblico o privato che sia interessato a subentrare nella gestione della Scuola può proporre istanza di subentro al Ministero, tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1. L'istanza di subentro è presentata nelle forme e nei termini stabiliti dagli articoli 2 e 3.

5. Qualora, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di revoca non sia stata presentata alcuna istanza di subentro da parte di un nuovo soggetto gestore, la SSML assicura il completamento del corso agli studenti iscritti ed è comunque preclusa l'attivazione di un nuovo ciclo. In caso di comprovata impossibilità di completare l'intero ciclo del corso di studio, la SSML assicura agli studenti il completamento dell'anno accademico in corso.

6. Con decreto del Ministro, su istanza delle SSML interessate, corredata del parere motivato del Comitato Regionale di Coordinamento, previo parere favorevole dell'ANVUR, è autorizzato il trasferimento della sede, ovvero l'aumento degli studenti ammissibili, fermo restando il mantenimento dei requisiti necessari che hanno determinato il riconoscimento iniziale.

7. Il trasferimento della responsabilità legale delle SSML su istanza di parte è autorizzato dal Ministero entro 90 giorni, previo parere conforme dell'ANVUR e data comunicazione al CUN, ove l'aspirante nuovo soggetto gestore assicuri la piena sostenibilità economico-finanziaria e logistica dell'operazione.

8. L'istanza di cui al comma 7 è presentata nelle forme e nei termini stabiliti dagli articoli 2 e 3.

Art. 6.

Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio

1. L'accREDITamento periodico delle sedi e dei corsi di studio ha durata quinquennale ed è soggetto alla verifica della permanenza dei requisiti per l'accREDITamento dei corsi di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Ai fini della valutazione sul conseguimento dell'accREDITamento periodico, l'ANVUR valuta le relazioni predisposte dal Nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, che, a tale scopo, redige con cadenza quinquennale una relazione sulla permanenza dei requisiti ai sensi del comma 1.

3. All'esito della valutazione di cui al comma 2, l'ANVUR propone al Ministero la conferma dell'accREDITamento della sede o dei corsi di studio ovvero, qualora emergano criticità rilevanti, l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'articolo 5.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ANVUR può accertare, anche con visite in loco, la sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature, e i miglioramenti ottenuti con riferimento ai processi e ai risultati delle attività formative, eventualmente avvalendosi anche di esperti della valutazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

Art. 7.

Obiettivi formativi e criteri di ammissione ai corsi di studio di primo ciclo

1. I corsi di primo ciclo attivati presso le SSML, equipollenti alla classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12), hanno lo scopo di fornire una solida formazione culturale, di base e linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture, di sviluppare specifiche competenze linguistico-tecniche, orali e scritte, adeguate alle professionalità proprie dell'area della mediazione linguistica, nonché specifiche conoscenze relative alla struttura delle lingue storico-naturali e un'adeguata formazione di base nei metodi dell'analisi e della didattica linguistiche.

2. I corsi di cui al comma 1 hanno durata triennale, corrispondente a 180 crediti formativi per le Scuole di mediazione linguistica (CFM). A ciascun credito formativo per le Scuole di mediazione linguistica corrispondono 25 ore di impegno formativo complessivo.

3. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al comma 1 occorre il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 2004, da parte degli organi della Scuola responsabili della didattica. Il regolamento didattico di cui all'articolo 11 richiede, altresì, il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinando le relative modalità di verifica, nonché l'eventuale assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento avviene entro il primo anno di corso.

Art. 8.

Riconoscimento dei crediti formativi ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari

1. I competenti organi accademici delle università valutano i crediti formativi acquisiti dallo studente nei corsi di primo e secondo ciclo, erogati dalle SSML, ai fini del proseguimento degli studi nei corsi di laurea appartenenti alle classi delle lauree e lauree Magistrali, di cui al decreto ministeriale n. 1648 del 2023 e al decreto ministeriale n. 1649 del 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 2004.

Art. 9.

Obiettivi formativi e criteri di ammissione ai corsi di studio di secondo ciclo

1. I corsi di studio di secondo ciclo attivati presso le SSML, equipollenti alla classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94), hanno lo scopo di fornire un'elevata competenza nell'interpretariato e nella traduzione, ivi incluse le problematiche teoriche e applicative di tipo linguistico correlate, un'approfondita conoscenza delle caratteristiche dei linguaggi settoriali e dei relativi ambiti di riferimento, un'elevata preparazione nella teoria e nelle tecniche dell'interpre-



tariato e della traduzione e la capacità di utilizzare gli strumenti di ricerca e di documentazione tradizionali ed informatizzati, oltre a fornire capacità di concepire, gestire e valutare progetti articolati di traduzione e interpretariato, aspetti professionalizzanti degli obiettivi formativi qualificanti della citata classe LM-94.

2. I corsi di cui al comma 1 hanno durata biennale, corrispondente a 120 crediti formativi per le Scuole di mediazione linguistica (CFM). A ciascun credito formativo per le Scuole di mediazione linguistica corrispondono 25 ore di impegno formativo complessivo.

3. Ai fini dell'ammissione ai corsi di studio di secondo ciclo equipollenti alla classe delle Lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94), occorre il conseguimento di un diploma per mediatori linguistici di primo ciclo rilasciato dalle SSML, ovvero di una laurea, laurea magistrale o corrispondente dei previgenti ordinamenti di cui all'Allegato 1, lettera *a*), del presente regolamento, o di altro titolo estero riconosciuto come equipollente. Ai fini dell'ammissione, le SSML, in considerazione della natura professionalizzante del corso di secondo ciclo, valutano, altresì, le competenze linguistiche del candidato e possono attivare percorsi integrativi di potenziamento linguistico per quei candidati che non sono ritenuti in possesso di un livello sufficiente. Il mancato superamento di tali percorsi preclude l'ammissione al corso di secondo ciclo.

Art. 10.

Master

1. Le SSML che hanno svolto almeno un triennio completo di un corso di primo livello possono erogare Master di primo livello in materie attinenti ai corsi di studio accreditati. Per l'attivazione di un corso di Master di secondo livello, le SSML devono aver svolto almeno un biennio completo di un corso di secondo livello.

2. I titoli di Master di primo e di secondo livello rilasciati dalle SSML, qualora accreditati secondo la procedura indicata al comma 6, sono equipollenti a tutti gli effetti a quelli rilasciati dalle università.

3. Le SSML che intendono erogare un corso di Master nominano un coordinatore del corso. Il coordinatore del corso è responsabile del funzionamento e del coordinamento delle attività dello stesso e viene designato tra i docenti della Scuola. Un docente non può coordinare più di un corso di Master alla volta. Il coordinatore possiede adeguata qualificazione e capacità organizzativa in campo didattico e scientifico. A tal fine, per i corsi di Master di primo livello, il coordinatore è considerato idoneo dall'ANVUR se, oltre a possedere elevata e qualificata competenza nel settore, ha raggiunto risultati di particolare e documentato rilievo in ambito scientifico e professionale. Per i corsi di Master di secondo livello, il coordinatore è considerato idoneo dall'ANVUR se, oltre a possedere elevata e qualificata competenza nel settore e aver raggiunto risultati di particolare e documentato rilievo in ambito scientifico e professionale, ha svolto il coordinamento di gruppi di ricerca ovvero di progetti o di unità di progetto nazionali o internazionali.

4. Gli insegnamenti nei corsi di cui al presente articolo sono affidati, per almeno il venti per cento, a persona-

le docente strutturato presso la Scuola istante ovvero al personale docente universitario titolare di insegnamenti presso la medesima.

5. I docenti impegnati nel Master sono soggetti a un giudizio di adeguatezza da parte dell'ANVUR, basato su specifici parametri di valutazione del profilo didattico, scientifico e culturale. La valutazione del profilo dei docenti è effettuata secondo i requisiti e criteri indicati all'articolo 2. Il corpo docente del corso di Master può comprendere, oltre a docenti dell'Istituzione, docenti di Istituzioni italiane o estere, anche in quiescenza da massimo 5 anni, che siano stati inquadrati in settori scientifico-disciplinari coerenti con l'offerta formativa del Master. È prevista, altresì, una adeguata componente di esperti esterni, diversa dai docenti di cui al terzo periodo, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese, nonché l'aggiornamento professionale.

6. L'istanza di accreditamento del corso di Master è corredata dal parere favorevole del Nucleo di Valutazione, di cui all'articolo 4, comma 2, circa l'adeguatezza delle risorse di docenza e la sussistenza della piena sostenibilità finanziaria e logistica, nel rispetto dei requisiti e delle procedure di cui agli articoli 2 e 3. L'accREDITAMENTO del corso di Master di primo o secondo livello è disposto con decreto del Ministro, previo parere favorevole del CUN sull'ordinamento e dell'ANVUR sull'adeguatezza delle risorse di docenza, anche in relazione al numero di allievi, e sulla sussistenza della piena sostenibilità finanziaria e logistica.

Art. 11.

Regolamenti didattici

1. Le SSML adottano i regolamenti didattici dei corsi di studio in conformità con gli obiettivi formativi qualificanti e con le attività formative indispensabili individuate per la classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12) e per la classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94).

2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano le materie indicate nell'articolo 11, comma 3, lettere *c*) e *d*) e comma 7, lettere *f*), limitatamente alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti, *l*), *m*) ed *n*) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 2004. I regolamenti stessi determinano, altresì, i contenuti di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004.

3. Per il conseguimento del titolo di studio di secondo ciclo è prevista la presentazione da parte dello studente di un progetto finale, elaborato in modo originale sotto la guida di un relatore scelto tra professori e ricercatori universitari appartenenti al corpo docente della Scuola e afferenti ai settori di cui all'Allegato 1, lettera *b*), del presente regolamento.

4. Per la prova finale per il conseguimento del titolo di primo ciclo fa parte della Commissione un docente universitario afferente ai settori di cui all'Allegato 1, lettera *b*), del presente regolamento, designato dal Ministero, con oneri a carico della Scuola.

5. Per la prova finale per il conseguimento del titolo di secondo ciclo fanno parte della Commissione un docente universitario afferente ai settori di cui all'Allegato 1,



lettera *b*), del presente regolamento, designato dal Ministero, nonché un rappresentante del Ministero, con oneri a carico della Scuola.

6. Le SSML possono organizzare, in accordo con enti pubblici e privati, stage e tirocini curriculari ed extracurriculari per gli specifici profili professionali.

7. I corsi di primo e secondo ciclo, nonché i corsi relativi a Master di primo e secondo livello, in considerazione della loro natura professionalizzante, possono prevedere, per le attività diverse da quelle pratiche e di laboratorio, una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore ad un terzo del totale.

8. Il regolamento e le modifiche allo stesso sono approvate con decreto del Ministro, sentito il CUN, entro 180 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il termine di cui al primo periodo decorra senza che il Ministro si sia pronunciato, il regolamento si intende approvato. Le predette istanze sono presentate tramite l'apposita piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 12.

Docenza nei corsi

1. Le attività formative dei corsi di primo e secondo ciclo sono affidate, nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 2, in misura non inferiore al trenta per cento del numero complessivo dei docenti, a professori e a ricercatori delle università italiane e straniere, anche in quiescenza da non più di 5 anni, in possesso di specifica qualificazione nei settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato 1, lettera *b*), del presente regolamento. Ciascun docente assume la titolarità di almeno un modulo di insegnamento, pari a un minimo di 36 ore. Le università di appartenenza possono negare ai docenti il nulla osta allo svolgimento delle predette attività motivando il diniego esclusivamente in relazione alle cause di incompatibilità di cui all'articolo 6 della legge n. 240 del 2010.

2. In funzione del numero di studenti iscrivibili sono previsti, all'interno del corpo docente, almeno due docenti garanti per anno di corso attivo. I suddetti docenti assicurano il controllo interno della qualità dei processi di gestione del corso di studio e possiedono i seguenti requisiti:

a) appartengono per almeno il 50 per cento ai ruoli dei professori universitari di prima o seconda fascia, anche in quiescenza da non più di 5 anni, già inquadrati in settori scientifico-disciplinari coerenti con l'offerta formativa dei corsi;

b) fanno riferimento per almeno il 50 per cento a insegnamenti caratterizzanti dei corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 2. Resta ferma, comunque, la presenza di almeno un docente ogni 30 iscritti al primo anno.

3. Le attività formative possono essere affidate anche ad esperti in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica, nonché di documentata esperienza professionale e accademica acquisita in attività relative alle materie afferenti ai settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato 1, lettera *b*), del presente regolamento.

4. La qualificazione dei docenti dei corsi di cui al presente articolo risulta dal curriculum di studio e professionale, pubblicato sul sito internet istituzionale della Scuola.

5. Il reclutamento dei docenti è effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione.

Art. 13.

Allineamento allo Spazio europeo dell'educazione superiore

1. Le SSML accreditate per i corsi di studio di primo e di secondo ciclo, ai sensi del presente regolamento, sono tenute al rilascio del supplemento di diploma di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *l*), contestualmente a quello del titolo finale, secondo le linee guida emanate dal Ministro, ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, che recepisce la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, stipulata a Lisbona l'11 aprile 1997.

2. Agli studenti iscritti ai corsi di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità per i cittadini appartenenti all'Unione europea o in essa regolarmente residenti, nonché le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni.

Art. 14.

Norme di adeguamento

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le SSML già riconosciute ai sensi della normativa vigente si conformano alle disposizioni del presente regolamento, attraverso le procedure di riconoscimento e di accreditamento dei corsi di studio, nelle forme e nei termini di cui agli articoli 2 e 3. Entro il predetto termine è adottato il decreto del Ministro di riconoscimento delle SSML e accreditamento di corsi e sedi, ovvero di revoca degli stessi.

Art. 15.

Valutazione dei crediti formativi

1. Su istanza degli interessati, gli esami superati dagli studenti e da coloro che hanno conseguito il diploma secondo il previgente ordinamento presso le Scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986, sono considerati dai competenti organi didattici come crediti formativi ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 16.

Convenzioni con atenei per la realizzazione di corsi di laurea magistrale

1. Le SSML, previa autorizzazione del Ministero, su parere favorevole dell'ANVUR, possono stipulare convenzioni con università site nella Regione ove hanno sede le stesse, esclusivamente per la realizzazione di corsi di



laurea magistrale in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94). Restano riservate alle università la responsabilità didattica dei corsi medesimi e il rilascio dei relativi titoli.

Art. 17.

Inserimento degli studenti iscritti alle Scuole di mediazione linguistica nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati delle istituzioni della formazione superiore

1. Gli studenti iscritti alle SSML sono inseriti nell'Anagrafe nazionale degli studenti.

2. Con decreto del Ministro, adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali per quanto di competenza, sono disciplinate le modalità di inserimento degli studenti e dei diplomati presso le Scuole superiori di mediazione linguistica nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati delle istituzioni della formazione superiore di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, sono rispettivamente stabiliti in 40 giorni e in 180 giorni.

2. Il presente regolamento abroga i decreti ministeriali 10 gennaio 2002, n. 38, e 3 maggio 2018, n. 59, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica a decorrere dalla definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico 2026/2027.

Art. 19.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2026

Il Ministro: BERNINI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 1429

ALLEGATO I

a) Classi di laurea e laurea magistrale idonee ai fini dell'accesso al secondo ciclo formativo disciplinato dal presente regolamento

L10 CLASSE DELLE LAUREE IN LETTERE

L11 CLASSE DELLE LAUREE IN LINGUE E CULTURE MODERNE

L12 CLASSE DELLE LAUREE IN MEDIAZIONE LINGUISTICA

L15 CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DEL TURISMO

L20 CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

L37 CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE

L39 CLASSE DELLE LAUREE IN SERVIZIO SOCIALE

L40 CLASSE DELLE LAUREE IN SOCIOLOGIA

LM36 LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA E DELL'ASIA

LM37 LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE

LM38 LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

LM39 LAUREE MAGISTRALI IN LINGUISTICA

LM52 CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN RELAZIONI INTERNAZIONALI

LM81 CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

LM87 LAUREE MAGISTRALI IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI

LM90 LAUREE MAGISTRALI IN STUDI EUROPEI

LM94 LAUREE MAGISTRALI IN TRADUZIONE SPECIALISTICA E INTERPRETARIATO

b) Elenco dei settori scientifico-disciplinari (D.M. 639 del 2 maggio 2024 – All. A)

HIST-04/C ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA

STAA-01/M ARMENISTICA, CAUCASOLOGIA, MONGOLISTICA E TURCOLOGIA

COMP-01/A CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE

GLOT-01/B DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE

SDEA-01/A DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE

STAA-01/H EBRAICO

LIFI-01/B FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA

GLOT-01/D FILOLOGIA UGRO FINNICA

PHIL-04/B FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI



GEOG-01/B GEOGRAFIA
ECONOMICO-POLITICA
GLOT-01/A GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
ASIA-01/C INDOLOGIA E TIBETOLOGIA
INFO-01/A INFORMATICA
FRAN-01/A LETTERATURA FRANCESE
ANGL-01/A LETTERATURA INGLESE
ITAL-01/A LETTERATURA ITALIANA
LICO-01/A LETTERATURA ITALIANA
CONTEMPORANEA
FLMR-01/C LETTERATURA PORTOGHESE E
BRASILIANA
SPAN-01/A LETTERATURA SPAGNOLA
GERM-01/B LETTERATURA TEDESCA
GLOT-01/C LINGUA E LETTERATURA
ALBANESE
STAA-01/L LINGUA E LETTERATURA ARABA
GERM-01/E LINGUA E LETTERATURA
NEDERLANDESE
HELL-01/D LINGUA E LETTERATURA
NEOGRECA
STAA-01/O LINGUA E LETTERATURA
PERSIANA
FLMR-01/E LINGUA E LETTERATURA
ROMENA
SPAN-01/B LINGUA E LETTERATURE ISPANO
AMERICANE
FRAN-01/B LINGUA E TRADUZIONE LINGUA
FRANCESE
ANGL-01/C LINGUA E TRADUZIONE LINGUA
INGLESE
SPAN-01/C LINGUA E TRADUZIONE LINGUA
SPAGNOLA
GERM-01/C LINGUA E TRADUZIONE LINGUA
TEDESCA
FLMR-01/D LINGUA E TRADUZIONE LINGUE
PORTOGHESE E BRASILIANA
ANGL-01/B LINGUE E LETTERATURE ANGLO
AMERICANE
ASIA-01/G LINGUE E LETTERATURE DEL
GIAPPONE E DELLA COREA
ASIA-01/F LINGUE E LETTERATURE DELLA
CINA E DELL'ASIA SUDORIENTALE
STAA-01/I LINGUE E LETTERATURE
DELL'AFRICA
ASIA-01/D LINGUE E LETTERATURE MODER-
NE DEL SUBCONTINENTE INDIANO
GERM-01/D LINGUE E LETTERATURE
NORDICHE
LIFI-01/A LINGUISTICA ITALIANA
ARTE-01/D MUSEOLOGIA E CRITICA ARTI-
STICA E DEL RESTAURO
STAA-01/G SEMITISTICA-LINGUE E LETTE-
RATURE DELL'ETIOPIA
IINF-05/A SISTEMI DI ELABORAZIONE DEL-
LE INFORMAZIONI

SLAV-01/A SLAVISTICA
GSPS-06/A SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CUL-
TURALI E COMUNICATIVI
HIST-03/A STORIA CONTEMPORANEA
GSPS-04/B STORIA DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI
HIST-02/A STORIA MODERNA

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— La legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante: «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori» è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 1986.

— Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al



visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

— Si riportano i commi 95 e 96 dell'articolo 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 17 maggio 1997:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpamenti per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari,

in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:

a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;

c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;

e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.».

— Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12:

«Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca). — 1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: «11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.».

— Si riportano gli articoli 2, 51-bis, 51-ter e 51-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.



«Art. 2 (*Ministeri*). — 1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero delle imprese e del made in Italy;
- 7) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- 8) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- 9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 11) Ministero dell'istruzione e del merito;
- 12) Ministero dell'università e della ricerca;
- 13) Ministero della cultura;
- 14) Ministero della salute;
- 15) Ministero del turismo.

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

4-bis. Il numero dei Ministeri è stabilito in quindici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.»

«Art. 51-bis (*Istituzione del ministero e attribuzioni*). — 1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.»

«Art. 51-ter (*Aree funzionali*). — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori; programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme europee e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell'autonomia universitaria e dell'alta

formazione artistica, musicale e coreutica; formazione di grado universitario e di alta formazione artistica e musicale; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria e accademica; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca nonché nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca; cooperazione scientifica in ambito nazionale, europeo internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi nazionali finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica; supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché valutazione dei progetti di ricerca; altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.»

«Art. 51-quater (*Ordinamento*). — 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a nove, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-ter.»

— La legge 11 luglio 2002, n. 148, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2002.

— Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, concernente recante: «Regolamento di riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2018.

— Si riporta l'articolo 1-bis decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante: «Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170:

«Art. 1-bis (*Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore*). — 1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, avente i seguenti obiettivi:

a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;



b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;

c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei diplomati e laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;

d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;

e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore;

f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, l'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca, il Consiglio nazionale degli studenti universitari e le altre consulte degli studenti, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.»

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003.

— Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 2004, n. 266.

— La legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante: «Riordino del Consiglio universitario nazionale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2006.

— Si riportano i commi 138, 139, 140 e 141 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2006, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:

«138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

139. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocatione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

140. I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per tre anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del

Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età.

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.»

— Il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 recante: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 6 luglio 2007.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 recante: «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

— La legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2011.

— Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 recante: «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2012:

«Art. 6 (Definizione degli indicatori per l'accreditamento). —

1. L'ANVUR, entro centventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, definisce gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università, definite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dell'accertamento della sostenibilità economico-finanziaria.

3. Gli indicatori sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di ogni singola università.

4. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale, relativamente agli indicatori definiti per i corsi di studio, e quinquennale, per gli indicatori relativi alle sedi, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2, nonché al fine di tenere conto degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9. Gli indicatori definiti a seguito di revisione sono adottati e resi pubblici con la medesima procedura di cui al presente articolo.»



— Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE è pubblicato nella GUUE L 119 del 4 maggio 2016.

— Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2018.

— Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 maggio 2018, n. 59 recante: «Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2018.

— Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 recante: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1998:

«Art. 3 (Comitati regionali di coordinamento). — 1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle università della regione, riuniti in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle università della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma.

2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.

3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.»

— Per i commi 138, 139, 140 e 141 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti alla legge 11 luglio 2002, n. 148 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76:

«Art. 12 (Organizzazione e risorse). — 1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una direzione generale, articolata in tre aree. L'organizzazione dell'Agenzia è definita con

regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale.

2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore generale di cui all'articolo 10; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area.

3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia è stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La predetta dotazione organica può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

4. Con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:

a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;

b) i profili funzionali del personale non dirigenziale, entro i limiti indicati nell'Allegato A;

c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalità e procedure di copertura dei posti della dotazione organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore generale, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

e) l'amministrazione e la contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;

f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).

5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed f), sono approvati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.

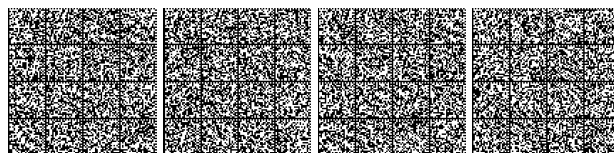
6. In via di prima applicazione del presente regolamento, e, comunque, per non oltre ventiquattro mesi, gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 7-bis.

7-bis. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali.»

— Si riporta l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). — 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende



i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempimenti o ritardi attribuibili all'amministrazione.».

Note all'art. 7:

— Si riporta l'articolo 6 del citato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

«Art. 6 (*Requisiti di ammissione ai corsi di studio*). — 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.

5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.».

Note all'art. 8:

— Si riporta l'articolo 5 del citato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

«Art. 5 (*Crediti formativi universitari*). — 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

5-bis. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano inoltre le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.».

Note all'art. 11:

— Si riportano gli articoli 11 e 12 del citato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

«Art. 11 (*Regolamenti didattici di ateneo*). — 1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.

3. Ogni ordinamento didattico determina:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

4-bis. I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle pre-



viste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;

b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;

d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;

f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;

g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;

h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;

i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;

l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;

m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;

n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;

o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.

8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.

Art. 12 (*Regolamenti didattici dei corsi di studio*). — 1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente

struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

2-bis. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Note all'art. 12:

— Si riporta l'articolo 6 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:

«Art. 6 (*Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo*).

— 1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna uni-



versità, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.

5. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».

6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.

8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.

10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il

secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.

12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.

14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.»

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti alla legge 11 luglio 2002, n. 148 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Per i riferimenti alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Per i riferimenti all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 18:

— Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, concernente recante: «Regolamento di riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2018.

— Per i riferimenti al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 maggio 2018, n. 59 si vedano le note alle premesse.

26G00126

